

REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del _____

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Competenze
- art. 3 Responsabilità
- art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- art. 6 Depositi di osservazione e obitori

CAPO III – FERETRI

- art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- art. 8 Verifica e chiusura feretri
- art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- art. 12 Modalità del trasporto e percorso
- art. 13 Trasporti funebri
- art. 14 Orario dei trasporti
- art. 15 Norme generali per i trasporti
- art. 16 Riti religiosi
- art. 17 Trasferimento di salme senza funerale
- art. 18 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- art. 20 Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- art. 21 Trasporto all'estero o dall'estero
- art. 22 Trasporto di ceneri e resti
- art. 23 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

TITOLO II I CIMITERI

CAPO I - I CIMITERI

- art. 24 Il cimitero
- art. 25 Disposizioni generali - vigilanza
- art. 26 Reparti speciali nel cimitero
- art. 27 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- art. 28 Disposizioni generali
- art. 29 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- art. 30 Inumazione
- art. 31 Cippo
- art. 32 Tumulazione
- art. 33 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- art. 34 Esumazioni ordinarie
- art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- art. 36 Esumazioni straordinarie
- art. 37 Estumulazioni
- art. 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- art. 39 Oggetti da recuperare
- art. 40 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- art. 41 Cremazione
- art. 42 Raccolta delle ceneri
- art. 43 Destinazione delle ceneri
- art. 44 Affidamento dell'urna cineraria
- art. 45 Rinuncia all'affidamento
- art. 46 Cremazione di resti mortali e di ossa
- art. 47 Modalità di conservazione delle ceneri nel cimitero
- art. 48 Affidamento delle ceneri per la loro conservazione o dispersione
- art. 49 Registrazione luoghi di conservazione delle urne o dispersione delle ceneri
- art. 50 Sanzioni amministrative
- art. 51 Informazione
- art. 52 Richiami normativi

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- art. 53 Orario
- art. 54 Disciplina dell'ingresso
- art. 55 Divieti speciali
- art. 56 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni
- art. 57 Fiori e piante ornamentali
- art. 58 Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- art. 59 Sepolture private
- art. 60 Durata delle concessioni
- art. 61 Modalità di concessione
- art. 62 Uso delle sepolture private
- art. 63 Lavori di manutenzione
- art. 64 Costruzione dell'opera – termini

CAPO II – SUBENTRI

- art. 65 Subentri

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- art. 66 Revoca
- art. 67 Decadenza
- art. 68 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- art. 69 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI CIMITERIALI

- art. 70 Accesso al cimitero
- art. 71 Modalità di esecuzione degli interventi cimiteriali
- art. 72 Responsabilità
- art. 73 Divieti
- art. 74 Norme tecniche per le sepolture

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- art. 75 Funzioni – licenza

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- art. 76 Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- art. 77 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- art. 78 Registro delle inumazioni (esumazioni) tumulazioni (estumulazioni)
- art. 79 La mappa cimiteriale
- art. 80 Schedario dei defunti

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- art. 81 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- art. 82 Cautele
- art. 83 Concessioni pregresse
- art. 84 Leggi ed atti regolamentari
- art. 85 Pubblicità del Regolamento
- art. 86 Entrata in vigore del presente Regolamento

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27-07-34, del D.P.R. 10-09-90 n. 285 e della circolare del Ministero della Sanità 24-06-93 n. 24, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione, inteso a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla concessione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

art. 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico considerati indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- l'inumazione;
- l'esumazione ordinaria;
- l'ossario comune;
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo comma.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell' art. 32, comma 2°, lettera g, della legge 08-06-90, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di quote stabilite dal Consiglio Comunale all'atto di approvazione del Bilancio di previsione.

art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici Comunali per i servizi cimiteriali sono conservati a disposizione del pubblico:

- il registro di cui all'art. 52 del DPR del 10-09-90 n. 285;
- copia del presente regolamento;
- copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 DPR 10-09-90 n. 285);
- l'orario di apertura e chiusura nel cimitero;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 ;
- il registro delle osservazioni (art. 12 D.P.R. n. 285/90).

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III - FERETRI

art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita di abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

art. 8 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a. per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc);
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR n. 285/1990;

b. per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR n. 285/1990;

c. per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre :

- si applica la disposizione di cui alla precedente lettera b), nonché gli art. 26, 28 e 29 del DPR 10-09-90 n. 285;

d. per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del DPR n. 285/1990;

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati con le modalità di cui alla precedente lettera b).

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura nel cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, a cura del Servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L., il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10-09-90 n. 285.

Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, su proposta del Servizio Sociale comunale che provvederà con apposita documentazione ad accertare l'effettivo stato di

necessità.

art. 11 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata un'apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta, la data di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza, comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, ovunque si trovi, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro comune o per l'estero e da altro comune o dall'estero.

Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi di afflusso straordinario di persone, il responsabile del servizio di Polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

art. 13 - Trasporti funebri

Il trasporto di salma è autorizzato dal Sindaco o dall'ufficiale di stato civile in servizio a seguito di domanda degli interessati. La domanda dev'essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;

.Nel territorio comunale i trasporti funebri sono esercitati in regime di libera concorrenza.

Le imprese che intendono espletare il servizio di trasporti funebri nel territorio comunale

dovranno darne comunicazione al Comune dichiarando di accettare le norme del presente Regolamento ed allegando copia delle prescritte autorizzazioni.

I carri destinati al trasporto delle salme debbono essere conformi alle disposizioni dell'art 20 del D.P.R. n. 285/1990.

Per l'esercizio del servizio non è richiesto il pagamento di diritti al Comune.

art. 14 - Orario dei trasporti

I trasporti sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

art. 15 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi al DPR n. 285.

Il Feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compila il verbale di presa di consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

art. 16 - Riti religiosi

I Sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto dei cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, di feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego dei mezzi di cui al primo comma.

art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

In caso di morte per malattie infettive - diffuse il Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere.

art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salma in cimitero da altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda dev'essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

In caso di salme provenienti da altro Comune deve essere accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservando le norme di cui agli art. 25, commi 1 e 2, del DPR n. 285/1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

art. 21 - Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione di Berlino 10-02-37, approvata con R.D. 01-07-37, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quello di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento succitato.

art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al DPR n. 285/1990.

art. 23 - Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle modalità previste dall'art. 21 del DPR n. 285/90.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

TITOLO II - I CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

art. 24 - Il cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. del 27-07-34 n. 1265 il Comune di Tramatzia prevede per il seppellimento un unico cimitero individuato planimetricamente nel Piano Urbanistico Comunale.

art. 25 - Disposizioni generali – vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23, e 25 della legge 08-06-90 n. 142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme sono svolte sotto il controllo del personale addetto al Cimitero e nel rispetto delle disposizioni impartite dagli organi competenti.

Competono esclusivamente all'Amministrazione Comunale le operazioni di esumazione e di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Il Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

In via eccezionale è possibile prevedere reparti dedicati, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie particolari individuate dal Consiglio Comunale, potrà inoltre essere individuata un'area appositamente dedicata allo spandimento delle ceneri ai sensi dell'art. 4 L.R. 22..02.2012 n. 4.

art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Responsabile del Servizio, indicando il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Il Responsabile del Servizio autorizza, altresì, qualora ve ne sia la disponibilità in numero sufficiente (se vi è la disponibilità di un numero di loculi pari almeno al doppio dei loculi utilizzati nell'anno precedente) la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a persone decedute finanche solo nate a Tramatza (pur se non residenti) o che abbiano parenti o affini entro il 6° grado residenti a Tramatza o tumulati nel cimitero locale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

art. 28 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepoltura privata, individuale, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 del D.P.R. n. 285/1990.

Il Piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dal successivo art. 29 del presente Regolamento.

art. 29 - Piano regolatore cimiteriale

Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano regolatore cimiteriale (P.R.C.) che recepisca le necessità del servizio in riferimento al DPR n. 285/1990 e delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24-06-1993 e n. 10 del 31-07-1999.

Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dell'Azienda A.S.L. per gli aspetti igienico - sanitari. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);

e) cellette ossario;

f) nicchie cinerarie;

g) ossario comune;

h) cinerario comune;

i) camera mortuaria (deposito di osservazione);

j) locali per il personale di custodia;

k) obitorio;

l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali

esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Il Piano Regolatore Cimiteriale è esteso a tutta la zona di salvaguardia cimiteriale del Comune di Tramatzà.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero del Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art. 30 – Inumazione

Le sepolture in campi per inumazioni comuni hanno una durata di 10 anni dal giorno di seppellimento.

Sono gratuite le sepolture in campi per inumazioni comuni di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Le inumazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

art. 31 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero progressivo per indicare la posizione della sepoltura rispetto alla mappa cimiteriale.

L'installazione delle lapidi e del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

art. 32 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Le tumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applica l'art. 77 del D.P.R. n. 285/1990.

art. 33 - Deposito provvisorio

A richiesta della famiglia dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente depositato in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
- per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione di tombe private;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, per un periodo non superiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è stabilito in trimestri, calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesto un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, procederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe a loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 34 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza,

art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, servendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

art. 36 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, con spese a loro carico e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990 e devono essere eseguite alla presenza di personale del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. e dell'Incaricato del Comune.

art. 37 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione ed organizzazione effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

I resti mortali individuati, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è inviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie e straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Sono gratuite le esumazioni ordinarie di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Qualora venga richiesto dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al versamento della somma indicata in tariffa.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

art. 39 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni o di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima di essere eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

In assenza della richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati - trascorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

art. 40 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della esumazione, estumulazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato dalle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

Su richiesta degli aventi diritto l'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 3° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V – CREMAZIONE

art. 41 - La cremazione

La cremazione dei defunti, dei resti mortali e di ossa, deve essere specificatamente autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi della Legge n.130 del 2001. La cremazione può essere eseguita unicamente negli impianti autorizzati.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopico di

cui al comma I.

Il Comune di Tramatza non dispone di impianti di cremazione, la stessa va fatta, su apposita autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, nei centri autorizzati presenti nel territorio Regionale le cui pratiche e spese sono a carico degli eredi del defunto.

La cremazione, il trasporto, la conservazione e l'affidamento dell'urna cineraria avvengono secondo le modalità previste dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001, dalla Legge della Regione Autonoma della Sardegna n.32 del 2 Agosto 2018 e del vigente Regolamento Comunale.

Alla richiesta di cremazione, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà in tal senso espressa dal defunto o, in mancanza, le dichiarazioni di consenso alla cremazione previste dalla legge e rese per scritto dai soggetti aventi titolo.

Alla richiesta dovrà inoltre essere allegata certificazione medica attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

I Defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

La richiesta deve altresì indicare la destinazione e la modalità di conservazione delle ceneri, corredata dalla documentazione necessaria.

Presso il Comune di Tramatza è istituito il Registro per la Cremazione, nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma IX oppure il ritiro dell'atto di cui al comma X.

Art. 42 - Raccolta delle ceneri.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun defunto devono essere raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

art. 43 - Destinazione delle ceneri

Le urne, nel rispetto delle tariffe comunali, sono collocate in nicchie, cappelle private, cinerari familiari e, se capienti, deposte in loculi o nicchie già occupati o affidate ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.

E' vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è

assunta, all'atto dell'autorizzazione, la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

La dispersione delle ceneri in natura, o in aree private all'aperto, è consentita con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. E' vietata nei centri abitati. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

art. 44 - Affidamento dell'urna cineraria

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa.

La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

L'affidamento dell'urna è subordinato al conseguimento di apposita autorizzazione comunale rilasciata dall' Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura. Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto. Alla richiesta di affidamento deve essere allegata la documentazione comprovante la scelta espressa dal defunto o da chi può manifestarne la volontà:

- a) Estratto del testamento in bollo o iscrizione certificata dal Presidente di una SOCREM (Società di Cremazione) comprovante la volontà espressa in vita dal defunto o manifestazione di volontà espressa successivamente dagli aventi titolo.
- b) Dichiarazione del richiedente, resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle pubbliche amministrazioni comprendente:
 1. L'Indicazione del luogo in cui l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale diligente custodia garantendo l'urna da profanazioni.
 2. La documentazione dell'assolvimento degli obblighi previsti per Senso Comunitario della morte o, nell'attesa che siano allestiti appositi spazi, l'assunzione dell'impegno e degli oneri derivanti.

Nella richiesta dovranno essere dichiarati il luogo ove l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale e diligente custodia. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, con facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione al momento della richiesta o nella comunicazione di variazione. Nel caso di affidamento ad enti o associazioni, il luogo di conservazione dovrà essere specificato all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione. La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al Comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni.

Competenza territoriale:

Nel caso la conservazione non abbia luogo nel territorio comunale, si procederà alla sola autorizzazione al trasporto dell'urna, dandone comunicazione al Comune interessato.

Il luogo di conservazione dell'urna, non potrà essere di accesso libero ed incontrollato da parte di chiunque.

Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione dell'affidatario - stesa in forma di autocertificazione - di accettazione di tutti gli obblighi connessi all'affidamento dell'urna cineraria per la personale e diligente custodia nel luogo indicato, oltre che di conoscenza delle responsabilità derivanti dalla violazione delle norme.

E' fatto divieto al soggetto affidatario, di affidare l'urna anche temporaneamente ad altro soggetto, senza darne preventiva comunicazione al comune. Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare variazioni di indirizzo ed a consentire, in qualunque momento, controlli, sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.

Il Comune organizza attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.

art. 45 - Rinuncia all'affidamento

Resta facoltà dell'affidatario, o degli aventi causa, di rinunciare alla custodia dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per iscritto all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato l'affidamento, dichiarando la destinazione finale definitiva delle ceneri.

La comunicazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione dall'art.38 del DPR 445/2000.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Rinunciando alla custodia, è facoltà degli aventi titolo di disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi o manufatti posti all'Interno dei cimiteri, in conformità alle procedure vigenti in materia.

In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

art. 46 - Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, possono anche essere avviati alla cremazione.

Qualora se ne rappresenti la necessità il Sindaco può disporre la cremazione delle ossa contenute in ossario comune.

art. 47 - Modalità di conservazione delle ceneri nei cimiteri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) tumulata o - nel caso in cui le caratteristiche del materiale di fabbricazione risultino compatibili con questa pratica - inumata oppure consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in loculo, nicchia/ossario, colombario, tomba di famiglia - ove possibile anche in presenza di un feretro, dovendo comunque riportarsi o essere visibili il nome, cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Le dimensioni interne utili della nicchia cineraria non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,54 x 0,36 x 0,27.

art. 48 - Affidamento delle ceneri per la loro conservazione o dispersione

La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.

La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed è comunque subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione da parte del comune ove è avvenuto il decesso. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita del defunto.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna per la dispersione può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa.

Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo esatto della dispersione, tra quelli ammessi dalla legge, nonché le generalità della persona che provvederà all'operazione in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Per la dispersione delle ceneri in natura, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione resa in forma di autocertificazione con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il luogo prescelto risponde ai criteri stabiliti dalle vigenti norme, oltre alla destinazione finale dell'urna vuota.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

In caso di aree private, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione di consenso alla dispersione resa dei proprietari, sempre in forma di autocertificazione e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.

Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Le urne cinerarie vuote potranno essere consegnate ai servizi cimiteriali, che provvederanno al recupero od allo smaltimento, in conformità alla vigente normativa e senza oneri a carico dei richiedenti.

art. 49 - Registrazione luoghi di conservazione delle urne o dispersione delle ceneri.

In un apposito Registro devono essere annotati:

Il numero progressivo e la data, Cognome, Nome e dati anagrafici del defunto modalità di espressione della volontà il luogo di cremazione e gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione.

a) nel caso di affidamento delle urne cinerarie;

- 1) le generalità anagrafiche, la residenza del soggetto affidatario nonché il luogo ove viene conservata l'urna cineraria;
- 2) ogni eventuale successiva modifica di indirizzo o di destinazione dell'urna cineraria;
- 3) l'eventuale rinuncia e destinazione definitiva delle ceneri;

b) nel caso di affidamento delle urne ai fini della dispersione delle ceneri;

- 1) gli estremi dell'autorizzazione alla dispersione con le generalità anagrafiche e la residenza del soggetto incaricato/a della dispersione;
- 2) il luogo di dispersione delle ceneri;

art. 50 - Sanzioni Amministrative

Fatte salve altre disposizioni di legge, la violazione delle norme contenute al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, come previsto dall'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La dispersione delle ceneri non autorizzata od effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto nelle sue volontà, è penalmente perseguibile.

art. 51 - Informazione

Allo scopo di garantire ad ogni persona dignità e libertà di scelta, il Comune promuove e favorisce l'informazione sulle diverse pratiche funerarie ed i loro aspetti sociali ed economici, con particolare riguardo alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.

art. 52 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla Legislazione Nazionale, alla L.R. 32 del 2 Agosto 2018 e alla normativa in materia.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

art. 53 – Orario

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 e successive modificazioni.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario;
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di un segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta;
- 5) Limitatamente ai giorni ed alle ore nelle quali siano state programmate operazioni di esumazione, estumulazione, traslazione dei feretri etc., l'accesso al cimitero è interdetto al pubblico per tutta la durata di esse. L'Ordinanza di interdizione al pubblico è adottata dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa e deve essere pubblicata all'Albo Pretorio ed all'ingresso del cimitero con un preavviso di almeno 48 ore.

art. 54 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- alle persone munite di borse, cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- a coloro che vogliono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

art. 55 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri o comunque imbrattarli;
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- Assistere da vicino ad esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria;
- Qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

art. 56 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

- Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal presente Regolamento.
- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- Si consente la collocazione di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza

nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. (La traduzione non è richiesta quando si tratti di lingua comune, localmente, tutelata ai sensi di tale legge e/o comunemente utilizzata nel territorio del comune).
- Nel caso di Loculo in Concessione intestato a persona ancora vivente, questo dovrà immediatamente essere tamponato ed intonacato sul lato di apertura, mentre sulla parete esterna dovranno essere indicate in modo indelebile e ben visibile le iniziali del nome e del cognome del concessionario, nonché se fosse necessario per una più precisa identificazione, le due cifre terminali dell'anno di nascita.

art. 57 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti e i fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenute con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

art. 58 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualche forma non si addicono all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

art. 59 - Sepolture private

1. Le sepolture nel cimitero di Tramatzia sono effettuate, su aree o manufatti dati in Concessione d'uso dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi biposto, posti feretro a sistema di tumulazione a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento del canone il cui apposito tariffario è deliberato annualmente dalla giunta comunale. Le sepolture sono gratuite soltanto per le inumazioni nei campi comuni e per la conservazione nell'ossario comune.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è un *atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo* è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, rilasciata dal Responsabile dell'area amministrativa previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, la durata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i/le concessionari/ie;
 - i defunti destinati ad esservi accolti oppure i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
10. È ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.
11. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a culti o religioni specifiche od appartenenti a comunità straniere, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta

stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

12. All'interno del cimitero comunale di Tramatzza sarà istituito uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 60 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle) e collettività;
- b) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- c) in 35 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;
- d) in 10 anni per la sepoltura privata in campo di inumazione comune;

3. A richiesta degli interessati può essere consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione previsto dall'applicazione della tariffa.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che, di norma, coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5. Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in carta resa legale e su apposito modulo reso disponibile ed indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo – Ufficio Anagrafe indicando il tipo di concessione richiesta.

6. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. In tutti i casi di prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art. 61 - Modalità di concessione

1. La concessione per eseguire la sepoltura, individuale privata, può concedersi solo in presenza:
 - del feretro per i loculi e le poste individuali;
 - della cassetta ossario per le cellette ossario;
 - dell'urna cineraria per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma alle seguenti condizioni:
 - a) che il coniuge superstite abbia già superato il 70 ° anno d'età al momento del decesso del coniuge;

oppure indipendentemente dall'età, alla morte di uno dei due, il vedovo o la vedova acquista di diritto il loculo vicino facendone richiesta

- b) che il fratello o la sorella (celibe o nubile), sino al momento del decesso convivente con il defunto, abbia superato il 70° anno d'età;
 - c) che il figlio o la figlia (celibe o nubile), sino al momento del decesso convivente con il defunto, sia portatore di gravi handicap ed abbia superato il 40° anno d'età;
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.
7. Non sono più effettuate concessioni a persone viventi che non rientrino nelle ipotesi di cui ai punti a – b - c del presente articolo;

art. 62 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto previsto dall'art. 61, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del DPR n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterale, ampliata agli affini al terzo grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea diretta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini ed i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenza del cimitero.

art. 63 - Lavori di manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od

installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutati indispensabili sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. art. 64 - Costruzione dell'opera - termini

Le concessioni di aree per la destinazione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

art. 65 - Subentri

In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 51 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi come rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate dall'art. 51, che assumono la qualità di concessionari. In difetto della designazione di un rappresentante della concessione di cui al primo comma, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra le persone indicate all'art. 51, in funzione del maggior grado di parentela, e all'interno dello stesso grado procedendo mediante estrazione a sorte. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità dei concessionari o non siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 66 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

art. 66 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del DPR n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale tornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata attraverso delibera della Giunta Municipale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di una equivalente sepoltura in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 gg., indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

art. 67- Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata, a cura del Responsabile del Servizio del Settore competente, nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali sia stata richiesta, entro 60 gg. dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

In caso di pronuncia di decadenza non è previsto alcun rimborso a favore del concessionario;

art. 68 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà la traslazione della salma, resti, ceneri rispettivamente in campo comune o in ossario comune,

Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a secondo dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

art. 69 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art 98 del DPR n. 285/1990.

Prima della scadenza del termine di concessione di aree per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune nell'ossario comune.

TITOLO IV

LAVORI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI NEI CIMITERI

art. 70 - Accesso al cimitero

L'accesso al cimitero finalizzato all'esecuzione di qualunque opera di manutenzione e nuove costruzioni è sempre subordinato all'autorizzazione che il Responsabile del Servizio rilascia al concessionario/richiedente.

2. Per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauri e riparazioni, il concessionario/richiedente si avvale di ditta esterna di sua fiducia, così come per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria anche di piccola entità.

3. L'esecuzione di tutte le opere di cui sopra è subordinata al pagamento di una tariffa e a un eventuale deposito cauzionale che il Responsabile del Servizio disporrà in base all'entità dei lavori.

4. La scelta della ditta di fiducia, la verifica delle capacità tecniche e della regolarità in materia di sicurezza e assicurativa, spetta esclusivamente al concessionario/richiedente che se ne assume tutte le responsabilità.

5. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare al concessionario eventuali situazioni riscontrate e ritenute pericolose per l'utenza e per gli operatori; nei casi ritenuti di grave pericolo o incompatibili con la natura dei luoghi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione immediata dei lavori.

6. Tutti i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto dei luoghi di culto e di norma negli orari di apertura del cimitero.

7. In casi particolari di lavorazioni che disturbano l'utenza, creando disagio allo svolgimento della normale attività, o pericolose, il Responsabile del Servizio si riserva di autorizzarle nel rispetto di determinati orari.

8. E' fatto divieto d'uso, da parte delle ditte di fiducia del concessionario/richiedente, delle attrezzature/mezzi a servizio dell'attività cimiteriale e ad uso esclusivo dell'utenza e degli operatori comunali.

9. Eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori, devono essere subito comunicati al Responsabile del Servizio.

10. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

art. 71 - Modalità di esecuzione degli interventi cimiteriali.

a. - *tumulazioni nei loculi e nelle cellette ossario comunali*

I loculi di nuova costruzione vengono forniti dall'Amministrazione Comunale senza la lapide. Sulla superficie verticale della lapide si potranno applicare portafiori, portafoto, lampade e altri accessori votivi;

b. Inumazioni ed esumazioni.

L'area destinata alle inumazioni a terra è ricavata in uno spazio già predisposto campo n. 2, di circa 290 mq, tale zona delimitata da camminamenti con pavimentazione in cemento stampato su 3 lati e dal muro di recinzione delimitato dai loculi.

Le inumazioni sono distinte 2 tipologie:

- una per le inumazioni di cofani funebri per adulti e una per quelle dei fanciulli.

Nel primo caso è prevista una fossa di dimensioni tali da garantire comprese, le fasce di rispetto, una superficie di 3,50 mq per gli adulti (art.72 DPR 285/90 - art. 15 comma 1 Linee Guida R.A.S.) e di 2,00 mq per i fanciulli (art.73 DPR 285/90 - art. 15 c.2 Linee Guida R.A.S.). La profondità di posa dei cofani è stabilita in m 2,00 dal piano di campagna. Il rinterro andrà eseguito con materiale di scavo e con eventuali riporti di materiale idoneo a facilitare la mineralizzazione.

Restano a discrezione del concessionario eventuali copri tomba, cippi in materiale lapideo purché consoni al contesto.

c - Tumulazioni a terra ed esumazioni.

L'area destinata alle tumulazioni a terra è ricavata in uno spazio già predisposto campi 1 - 3 e 4, di circa 290 mq ciascuno tali zone a sono delimitate da camminamenti con pavimentazione in cemento stampato su 3 lati e dal muro di recinzione delimitato dai loculi.

In tale area sono ricavabili i campi per le tumulazioni con l'individuazione delle aree da dare in concessione. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 23.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s. m. e i.

Le modalità costruttive dovranno essere tali da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 delle Linee guida RAS, che prevedono un accesso diretto ai feretri senza manomettere i loculi soprastanti e vicini e, nello specifico di tombe sotterranee, i viali e vialetti del cimitero, oltreché garantire l'agevole e sicuro accesso del personale.

In relazione alle esumazioni ed esumazioni gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti saranno a totale carico del richiedente.

art. 72 – Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore o cui sono stati affidati i lavori.

Nella costruzione di manufatti l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E 'vietato occupare spazi attigui al cantiere.

Tutti i materiali necessari alla costruzione o manutenzione dell'opera dovranno essere scaricati e

lavorati all'interno dello spazio riservato.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati in discarica autorizzata ovvero smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

art. 73- Divieti

All'interno del cimitero è di norma vietata la lavorazione di materiali, questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata per la loro posa.

Nei giorni festivi e di sabato e nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, fatte salve diverse disposizioni del Sindaco anche su richiesta dell'U.T.C. per la esecuzione di opere indispensabili.

È vietato eseguire lavori di costruzione (scavi di fondazione, costruzione di edicole, cripte, loculi, posa in opere di monumenti ect.) ovvero introdurre materiale e macchinari per gli stessi lavori.

art. 74 - Norme tecniche per le sepolture.

I singoli progetti di costruzione/ristrutturazione di sepolture private vengono esaminate ed approvati dall'U.T.C.

I disegni del progetto devono essere redatti in piante, sezioni e prospetti secondo le norme del P.U.C.

E' d'obbligo nella costruzione di qualsiasi sistema di sepoltura mantenere l'ingombro e l'allineamento indicato negli elaborati di progetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o a servizio del cimitero, né, tanto meno, invadere i viali.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla, è sufficiente la comunicazione tramite il SUAPE.

Tutte le superfici esterne devono essere rifinite. I materiali ammessi per le finiture esterne sono la pietre naturali locali (basalto, andesite pietra di Orosei ect) E' ammesso l'uso del marmo.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa comunicazione all'U.T.C. lapidi, ricordi e simili.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

art. 75 - Funzioni – licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno muniti della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

art. 76 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale del cimitero è tenuto a:

- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

art. 77- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "dei cittadini illustri" ove il Consiglio Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

art. 78 - Registro delle inumazioni (esumazioni), tumulazioni (estumulazioni)

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR n. 285/1990 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ad ogni posizione del registro deve corrispondere un numero coincidente con quello apposto obbligatoriamente, su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia del Piano regolatore cimiteriale.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale,

art. 79 - La mappa cimiteriale

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura attraverso un numero d'ordine che corrisponde al numero di autorizzazione al seppellimento, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

art. 80 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso con mezzi informatici.

In ogni schedario saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura di cui alla mappa cimiteriale;
- la scadenza della concessione, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme previgenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

art. 82 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, eco.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole o monumenti, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando che non sia stato raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

art. 83 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

art. 84- Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- I regolamenti comunali;
- Le leggi ed i regolamenti regionali;
- Le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

art. 85 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

art. 86 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.